

D.L. 11/2009: la disciplina dello *stalking*

Con il D.L. 11/2009, anche il legislatore italiano è intervenuto a disciplinare il reato di c.d. “*stalking*”, introducendo tra i delitti contro la libertà morale il nuovo art. 612-*bis* c.p., con cui si punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni “*chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*”.

Prima di approfondire la nuovissima disciplina, entrata in vigore dal 24 febbraio 2009, occorre preliminarmente inquadrare il fenomeno dello *stalking*, che fino a poco tempo fa non era mai stato specificamente regolamentato dal nostro ordinamento. Infatti, la giurisprudenza si è spesso dovuta cimentare in notevoli sforzi interpretativi al fine di far rientrare la condotta tipica dello *stalker* all’interno di altre figure ad essa assimilabili, quali ad esempio il reato di molestia (art. 660 c.p.) e/o quello di violenza privata (art. 610 c.p.), come si vedrà meglio di seguito.

Lo *stalking* (termine derivato dal linguaggio tipico della caccia, traducibile con “braccatura”) può essere spiegato, alla luce delle numerose definizioni fornite da diversi esperti, come quell’insieme di comportamenti (molestie, e-mail, lettere, sms, ecc.) ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione, che una persona compie nei confronti di una “vittima” che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e condotte non gradite¹. Si tratta dunque di chi perseguita una persona, vista come oggetto di un desiderio patologico, che conduce talvolta ad adottare condotte lesive della libertà, della privacy e della tranquillità della vittima. Dunque, la stessa vittima può di conseguenza sviluppare depressioni od altri disturbi psichici.

In Italia, la giurisprudenza, prima dell’introduzione di questa specifica normativa di cui al D.L. in esame, ha tentato di fornire una precisa definizione del fenomeno nei termini che seguono: “*commette l’illecito di cui al cd. “stalking”, condotta, peraltro, non ancora prevista e regolamentata, in quanto tale, in maniera idonea ed esaustiva nel nostro ordinamento giuridico nazionale, chiunque, dopo avere (nel caso di specie) leso l’integrità fisica e morale di una persona, la perseguiti, altresì, con pedinamenti serrati ed assillanti, con frequentissimi appostamenti, con intrusioni indebite nella vita lavorativa, con atti di morbosa invasività e di sottile aggressività, generando nel soggetto passivo uno stato di non irragionevole paura e di continua giustificata grave apprensione*” (C. App. Lecce 28 gennaio 2008, in *Dir. Famiglia* 2008, 3, 1242).

Di conseguenza, prima dell’entrata in vigore del D.L., i singoli comportamenti tipici dello *stalking*, prima dell’entrata in vigore del D.L. 11/2009, potevano essere ricondotti all’interno di altre fattispecie disciplinate dal codice penale (calunnia, art. 368 c.p.; ingiuria, art. 594 c.p.; minaccia, art. 612 c.p.; danneggiamento, art. 635 c.p.; violazione di domicilio, art. 614 c.p.; violenza privata, art. 610 c.p.; ecc.). Tuttavia, se considerati nel complesso, gli atteggiamenti caratterizzanti la condotta di *stalking* potevano solo integrare la fattispecie della molestia e disturbo alle persone (art. 660 c.p.), per la quale si prevede soltanto l’arresto fino a sei mesi o una ammenda fino a €616.

Oggi invece è possibile classificare lo *stalking* all’interno di una specifica fattispecie di reato (atti persecutori), interpretato da alcuni come “reato abituale”, per il quale, in altre parole, si richiede la reiterazione intervallata di una pluralità di condotte identiche ed omogenee (“*condotte reiterate, minaccia o molesta*”) che cagionino uno dei tre fatti lesivi previsti dalla norma: stato di

¹ G. Benedetto, M. Zampi, M. Ricci Messori, M. Cingolani, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali* in *Riv. It. Medicina legale* 2008, 1, 127

ansia e di paura, fondato timore per l'incolumità propria o altrui, modificazione delle abitudini di vita. Da altri invece viene delineato come "reato causale", poiché non si descrive esattamente una condotta, ma invece si puniscono tutte le condotte in grado di causare certe conseguenze.

Oltre alle diverse letture del reato di atti persecutori, il nuovo art. 612-*bis* c.p. prevede anche delle circostanze aggravanti, basate sulle caratteristiche dello *stalker* ("coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa") e/o della vittima ("un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità").

Infine, al comma 5 dell'articolo in esame, si prevede che "il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio", come di seguito sintetizzato:

Procedibilità reato di atti persecutori	
Previsione base	Querela dell'offeso entro 6 mesi
Nei confronti di minore, disabile, o connessione con altro delitto perseguibile d'ufficio	Procedibilità d'ufficio

In aggiunta alle previsioni di cui all'art. 612-*bis*, devono altresì essere esaminate le altre norme contenute nel D.L. 11/2009 che riguardano la fattispecie dello *stalking*.

Innanzitutto, l'art. 8 del D.L. 11/2009 introduce l'ammonimento del questore: fino a quando la persona offesa non propone querela, la stessa ha la facoltà di richiedere al questore un ammonimento nei confronti dello *stalker*. Si tratta di un richiamo ufficiale, che comporta soltanto la perseguibilità d'ufficio per i successivi atti di *stalking* eventualmente compiuti da parte del medesimo soggetto.

In secondo luogo, è anche prevista l'introduzione dell'art. 282-*ter* c.p.p., ovvero la misura cautelare (in attesa di giudizio) del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Inoltre, il giudice può anche vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima e coi suoi congiunti, oltre che prevedere discrezionalmente modalità di frequentazione di luoghi comuni.

Inoltre, attraverso la previsione di una modifica del comma 1-*bis* dell'art. 392 c.p.p., è stata introdotta la possibilità di procedere con incidente probatorio per gli atti persecutori.

Con l'art. 10 del D.L. 11/2009, si porta a un anno il termine di validità del decreto con cui il giudice ordina la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Infine, viene istituito un numero verde a sostegno delle vittime, attivo 24 ore su 24, per fornire "un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati".

Oltre agli interventi specifici sul piano penale ed amministrativo, non si può escludere che la tutela delle vittime di *stalking* possa riguardare anche il piano civile, attraverso la richiesta del risarcimento dei danni esistenziali alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. 11/2009.

La normativa sin qui analizzata, anche se in vigore da pochissimi giorni, ha già portato ad un paio di arresti per *stalking*: il primo riguarda un ragazzo di Genova, denunciato nella serata di sabato 7 marzo dalla sua ex-ragazza, tormentata per settimane dallo stesso dopo averlo lasciato a causa della sua insopportabile gelosia, divenuta ormai maniacale. Infatti, il ragazzo è arrivato addirittura, dopo continue ed insistenti telefonate e domande, ad aggredirla, picchiarla e fratturarle un gomito. E sabato sera la ragazza, dopo un'iniziale indecisione, ha optato per la denuncia per porre fine al suo incubo. Il secondo arresto concerne un caso analogo, avvenuto a Napoli, che ha coinvolto un giovane ventiseienne invaghito di una donna più grande di lui, al punto di pedinarla, minacciarla, molestarla telefonicamente e verbalmente, danneggiarle l'autovettura, e suscitare quindi in lei un vero e proprio stato di sofferenza psichica.

Alla luce dell'analisi sin qui esposta, sicuramente si può affermare che l'Italia, dopo le diverse proposte di legge avanzate dal 2004 ad oggi, si sia finalmente adeguata ai tanti altri Paesi che da tempo hanno adottato normative *ad hoc* al fine di contrastare il sempre più dilagante fenomeno dello *stalking*: ha iniziato la California nel 1991, seguita poi nel 1992 dal Congresso degli Stati Uniti con la deliberazione della redazione di un modello di codice anti-*stalking*, nel 1996 dal *Violence Against Women Act*, e successivamente dalle normative di altri Stati (Australia, 1993-1995; Canada, 1993; Gran Bretagna, 1997; Belgio, 1998; Olanda 2000).

Infatti, prima di tale normativa, il codice penale italiano, come su richiamato, si è rilevato inadeguato a tutelare le vittime di molestie messe in atto da parte di ex-mariti o ex-compagni, ai danni dell'ex-coniuge o dell'ex-compagno abituale, o semplicemente da conoscenti o colleghi o estranei; ed invero, non era possibile inquadrare in un'unica fattispecie le condotte reiterate degli *stalkers*.

Tuttavia, il D.L. 11/2009 fa già molto discutere per alcuni aspetti che lo caratterizzano.

Innanzitutto, si registrano osservazioni negative relative alla generale vaghezza che caratterizza la formulazione della disposizione

In aggiunta a ciò, per quanto specificamente concerne l'aggravante prevista al comma 2 dell'art. 612-*bis*, si osserva che essa è valida solo se lo *stalking* è commesso ai danni dell'ex-partner, mentre si applica la pena base se a commettere il fatto è l'attuale compagno della vittima. Di conseguenza, non pare comprensibile perché il rapporto di convivenza possa alleggerire il profilo della pericolosità.

Inoltre, un altro punto critico potrebbe essere quello di condizionare la violenza alla presentazione della denuncia da parte della vittima: è noto che spesso la vittima è così impaurita, spaventata o in uno stato di soggezione tale da non avere il coraggio di sporgere denuncia nei confronti del suo aggressore.

In ogni caso, sarà compito della giurisprudenza interpretare in maniera adeguata e corretta la normativa sin qui esaminata, al fine di catalogare i comportamenti rientranti nella fattispecie dello *stalking* e di applicare correttamente la disciplina, nonostante i punti critici su evidenziati e nonostante la difficile ed incompleta conoscenza del fenomeno in tutte le sue più varie sfaccettature e manifestazioni.

Infine, rimaniamo convinti che in tutti i rapporti familiari, per tutelare le vittime, la previsione di legge debba accompagnarsi ad una politica di prevenzione, ma soprattutto di effettiva tutela del soggetto debole. In altre parole la legge non è sufficiente.

- Avv. Anna Galizia Danovi -

Presidente del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia